

COMUNE DI AFRAGOLA

(Città Metropolitana di Napoli)
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato al verbale n. 155 del 26/09/2025

OGGETTO: Riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), T.U.E.L., Sentenza n. 25/2025 Giudice di Pace di Afragola – R.G. 270/2024 – Gargiulo Renato (Avv. Dal Molin) /Comune di Afragola pubblicata il 10/02/2025.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D.LGS N. 267/2000

In data 26/09/2025 è pervenuta **via e-mail la proposta di deliberazione C.C. n. 93 del 17/09/2025** di riconoscimento debiti fuori bilancio, fattispecie di cui all'art. 194, lett. a), t.u.e.l., relativamente alla sentenza di cui in oggetto.

Con detta Sentenza n. 25/2025 il Giudice di Pace di Afragola – Dott. Sorrentino - accoglieva il ricorso R.G. 270/2024 proposto dal **sig. Gargiulo Renato** avverso il verbale di accertamento n. 8642/V/2023 Registro n. 8642/2023 Rif. n. 259301/2023 elevato dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Afragola e condannava il Comune di Afragola al pagamento al ricorrente delle spese di giudizio liquidandole in € 50,00 per esborsi, € 300,00 per compensi professionali, come per legge, oltre il 15% per le spese generali pari ad euro 45,00, oltre I.V.A., se dovuta, bollo di euro 2,00 e C.P.A. (4%) pari ad euro 13,88.

L'importo totale di riconoscimento è stato determinato in **euro 410,88**, da riconoscere al ricorrente vittorioso e per esso al suo legale senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto IRPEF, in quanto sulla base della sentenza e della fattura proforma n. 35/A del 12.09.2025 emessa dall'Avv. Dal Molin, , acclusa alla proposta, emerge la dichiarazione, del medesimo legale, di operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario) per cui non soggetta a IVA e ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014.

Il Collegio raccomanda di ottemperare all'ordine impartito dal G.d.P. con la dovuta tempestività, tenendo conto che occorrerà individuare la necessaria provvista finanziaria per provvedere all'acquisizione sanante. Al riguardo si rammenta l'orientamento del Consiglio di Stato (ad plen 1/2020) che ascrive la competenza all'OSL per atti e fatti antecedenti l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Settore Avvocatura in data 17/09/2025 e quello di regolarità contabile formulato dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in data 26/09/2025 espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ravvisata la riconducibilità del su indicato debito fuori bilancio all'art. 194 – comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

Preso atto che la spesa di euro € 410,88 per il ripiano dei debiti in oggetto è stata imputata al

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Cap. 62/40 del Bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, dove la stessa trova l'indispensabile copertura;

Osservato che il contenzioso oggetto della sentenza di riconoscimento non è stato oggetto di valutazione di rischio in sede di determinazione del fondo rischi contenzioso, confermando le perplessità già espresse dal Collegio nella relazione al rendiconto 2024 (verbale n. 139 del 24/04/2025). Esorta, pertanto, il settore avvocatura ad effettuare una puntuale ricognizione del contenzioso esistente e attribuire a ciascun giudizio un grado di rischio più attendibile, garantendo nel caso di soccombenza probabile, un accantonamento pari al 100% del rischio di soccombenza.

Richiamata la necessità di pervenire più tempestivamente alla formulazione delle proposte di debiti fuori bilancio:

ESPRIME

con le prescrizioni e raccomandazioni sopra citate, parere favorevole al riconoscimento del debito su indicato, trattandosi di atto dovuto.

In generale, raccomanda e invita l'Ente a impartire direttiva:

- agli avvocati del comune a monitorare ogni fase del contenzioso in essere aggiornando le previsioni connesse al rischio di soccombenza, in modo da provvedere ad accantonare, nell'apposito fondo contenzioso, adeguate risorse per la copertura delle passività potenziali da esso derivanti;
- al Dirigente dell'Avvocatura municipale ad agire tempestivamente nell'istruttoria per il riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di evitare l'attivazione delle procedure esecutive da parte dei soggetti destinatari del credito derivante da sentenza, con conseguente aggravio di oneri per l'ente.

Si rammenta, infine, di trasmettere la deliberazione di riconoscimento del debito, munita di tutta la documentazione a supporto, alla Procura Regionale della Corte dei conti ai sensi ai sensi dell'art. 23 della L. n. 289/2002.

Letto, confermato e sottoscritto.

avv. prof. Carmine Cossiga dott. Giuseppe Annese dott. Gennaro Iervolino